

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
HSF – Helpful & Sustainable Future



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore” o “CTS”), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata HSF – Helpful & Sustainable Future, di seguito indicata anche come “Associazione”.

2. L'Associazione ha sede legale in Quartu Sant'Elena, Via Mar Egeo n° 9. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune Quartu Sant'Elena di non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

6. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 1733
Registrato il 03/03/2023 al n. 399
ESENTE
ESENTE SI NO

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “Organizzazione di Volontariato”

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: " HSF – Helpful & Sustainable Future Org^organizzazione di Volontariato", in sigla denominata HSF – Helpful & Sustainable Future - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
HSE - Habitat & Sustainable Future



Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Al sensi del Decreto legislativo 11 del 1997, che per in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "C3S", relative disposizioni sanzionanti e per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione e comunque l'Associazione non riconosca denominazione HSE - Habitat & Sustainable Future, di seguito indicata come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale in Quarta Strada, Via del Fiume, 9. L'eventuale variazione della sede legale dell'ente del Comune di Roma, Roma Capitale, non comporta modifica statutaria salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli enti competenti.

3. L'Associazione opera nell'intero territorio nazionale e senza vincoli di territorio.

4. L'Associazione opera in tutte le sezioni e sedi costituite.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

6. L'Associazione è apertiva e non-confessionale e promuove la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'ente "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente a che se costata di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "HSE - Habitat & Sustainable Future Organizzazione di Volontariato", in sede denominata HSE - Habitat & Sustainable Future-ODV. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in contesti di riferimento al territorio Regionale.

2. A seguito dell'iscrizione nel RUNTS l'Associazione potrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" e l'acronimo "ODV" negli atti della corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione promuove senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'attività in via esclusiva o prevalente e prevalentemente in favore di terzi di cui è più



Handwritten notes and signatures on the left margin, including a date "19/11/2023" and a signature.

Handwritten signature at the bottom of the page.

attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.


2. Finalità dell'Associazione è di:

- proporre la diffusione di nuovi modelli di crescita sociale, culturale e del benessere psico-fisico dell'individuo, dei gruppi e delle comunità;
- formare e di informare le persone sul concetto di "Prendersi cura di sé e degli altri";
- svolgere attività didattica, di formazione, di supervisione, di ricerca ed intervento in ambito sociale e sanitario;
- promuovere politiche e forme di assistenza sociale innovative;
- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sanitario in collaborazione con enti pubblici e privati.

4. Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lett a del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- contribuire e/o partecipare alla realizzazione di indagini psico-sociologiche e di rilevazione dei bisogni della popolazione inerente al settore socio-sanitario;
 - convenzione con l'UEPE per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi del D.L.vo 28 agosto 2000 n.274, art.54;
 - servizio di supporto e assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni sportive, religiose e/o socioculturali;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, co.1, lett d del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- attività di programmazione, progettazione, e gestione di interventi educativi individuali e di gruppo, laboratori di recupero scolastico e di educazione permanente rivolta alla terza età;
 - attività di progettazione, gestione, direzione e conduzione di seminari, corsi e scuole di avviamento inerenti al settore socio-sanitario;
 - formazione, aggiornamento, e perfezionamento professionale dei professionisti del settore socio-sanitario;
 - organizzazione e gestione di convegni, congressi, tavole rotonde, momenti formativi sui temi di primo soccorso rivolti alla comunità;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive



avanti di cui all'art. 5 del C.T.S. svolgendosi in modo prevalente nell'attività di volontariato del gruppo associato o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Finalità dell'Associazione è di:

- promuovere la diffusione di nuovi modelli di crescita sociale, culturale e del benessere psico-fisico dell'individuo, del gruppo e delle comunità;
- fornire e di informare le persone sul concetto di "Prendersi cura di sé e degli altri";
- svolgere attività didattiche di formazione di operatori di ricerca ed intervento in ambito sociale e sanitario;
- promuovere politiche e forme di assistenza sociale innovativa;
- promuovere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sanitario in collaborazione con enti pubblici e privati.

4. Attività di interesse generale

1.1. Associazione esercente in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 2 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2012 n. 112 e successive modificazioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a del C.T.S. che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specificate alla stessa legge:

- contribuire o partecipare alla realizzazione di indagini psico-sociologiche e di rilevazione dei bisogni della popolazione inerenti al settore socio-sanitario;
- convenzioni con l'INPEP per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, art. 24;
- servizio di supporto e assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni sportive, religiose o socioculturali;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 27 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative di cui all'art. 2, co. 1, lett. d del C.T.S. che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specificate alla stessa legge:
 - attività di programmazione, progettazione e gestione di interventi educativi individuali e di gruppo, laboratori di recupero, relazioni e di educazione permanente rivolta alla terza età;
 - attività di progettazione, gestione, direzione e conduzione di seminari, corsi e scuole di avviamento inerenti al settore socio-sanitario;
 - formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale del personale del settore socio-sanitario;
 - organizzazione e gestione di convegni, convegni, tavole rotonde, momenti formativi sui temi di prima soccorso rivolti alla comunità;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al d. l. n. 47 del Presidente del Consiglio del gennaio 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 6 giugno 2001) e successive



[Handwritten signature]

modificazioni di cui all'art. 5, co.1, lett c del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- attività di sostegno a popolazioni colpite da emergenze sanitarie e sociali (welfare leggero);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co.1, lett i del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
 - ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi, iniziative e laboratori di tipo culturale, artistico, ludico e/o ricreativo rivolti ai giovani;
 - attività editoriali riguardanti le attività ed i settori in cui opera l'Associazione.

5. Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.

2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.

3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

6. Raccolta fondi

1. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo


Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.8 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre,



modificazioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- attività di sostegno e popolazione delle fasce di emergenza sanitaria e sociali (welfare jagger);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusivo anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, co. 1, lett. i) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:
- ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi, iniziative e laboratori di tipo culturale, artistico, ludico e di promozione sportiva;
- attività editoriali riguardanti le attività di cui sopra; l'Associazione

2. Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano subordinate e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.
2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali deliberazioni dell'assemblea dei soci in materia.
3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

4. Raccolta fondi

1. Per il perseguimento delle finalità sociali, l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi della stessa.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art. 7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è regolato a norma di democrazia, par opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 8 - Associazioni

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre,

far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art.9 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni;
- b) elettorato passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei

Jury Cabell

4. E' vietata l'iscrizione a qualsiasi titolo, della quota associativa temporanea, fatta trattando in ogni caso il titolo al prezzo.

5. L'iscrizione all'Associazione e a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo inferiore a questo indicato esso deve essere intestato entro un anno.

6. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenga inferiore a questo indicato esso deve essere integrato entro un anno.

7. La parte dell'Associazione anche altri fini del fatto sociale o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.

Art.9 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo competente a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e del regolamento interno, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rifiuto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, consenti con la finalità perseguita e con le finalità di utilità generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda e comunicazione al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere motivata al Consiglio Direttivo e mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad assicurare il ricevimento; la prima assemblea utile decisa in merito al ricorso. Al ricorso deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minori non possono essere contrattate dall'associazione. La potestà genitoriale che esercita la tutela rappresenta il minore e tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.



Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni;
- b) elettorato passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede caso il termine massimo del

[Handwritten signature]

15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) esclusione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Sergio Culicelli

15 (quindici) giorni successivi. L'esercizio è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa e fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi alle regole e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione;
- e) quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non riscattabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può cessare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) cessazione per:
 - comportamento incompatibile con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 30 giorni dall'invio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato come e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Conto di caso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, come e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad assicurare il ricevimento sul ricorso deliberato la prima Assemblea utile ovvero alla convocazione ad hoc, con presenza richiesta agli atti posti fuori all'ordine del giorno. Al momento deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato escluso o escluso per inadempienza alla restituzione delle quote associative create né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



[Handwritten signature]

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art.13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Fany Rubli 6

TITOLO III

Norme sul volontariato

Art. 12 - Del volontario e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. I volontari sono persone fisiche che cogliendosi in qualità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo gratuito, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Associazione deve ricevere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse all'espletamento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

6. L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o con cui il quale svolge la propria attività volontaria.

7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.



Art. 13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o prestatori di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente per attività inerenti al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del titolare dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata al fine dello svolgimento delle funzioni.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di trasparenza fiduciaria di partecipazione all'attività attiva e passiva.

[Handwritten signature]

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art.13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Fury Rubli ⁶

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 11 - Del volontario e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. I volontari sono persone fisiche che contribuiscono in qualità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Associazione deve ricevere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse all'espletamento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e imputabili documentatamente alla attività prestata, previa autorizzazione del comitato di controllo del Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o con il quale svolge la propria attività volontaria.

6. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art. 12 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o svolgere di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 14 - Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del membro dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini della espletamento delle funzioni.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di nomina, salvo all'elezione delle persone fisiche e passive.



[Handwritten signature]

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto degli associati.
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.


7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;

 7



Art. 12 - L'Assemblea degli associati, composta dai delegati di convocazione e l'invitamento
 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola
 con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
 L'Assemblea può intervenire per intervenire per intervenire in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro
 associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del
 delegato e del delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio
 Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può
 essere inoltre convocata.

La richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 La richiesta motivata ed approvata dal Consiglio Direttivo da almeno 1/2 in cento degli
 associati.

Per deliberare sui punti previsti dal regolamento degli associati.
 Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione
 dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
 Quando il Presidente non provvede alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo,
 se nominato, deve procedere in sua vece a convocare l'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con notifica che ne attestano
 l'intervenuta ricezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. Il avviso deve indicare il
 luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine
 del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo
 la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare
 tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in
 tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si
 considera tenuta nel luogo in cui si svolge l'adunanza. Il Presidente e il Segretario, sotto
 controllo la stessa e la convocazione del vertice sul terreno libero. Se nel corso della riunione
 venisse sospeso il collegamento, lo stesso vertice dovrebbe sospendere dal Presidente o da colui che ne fa
 le veci le decisioni assunte fino alla sospensione del collegamento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o
 da altro associato nominato in sede di riunione straordinaria.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal
 Presidente e dal Segretario verbalmente o più opportunamente nominato. Il verbale è inserito nel libro
 delle adunanze e delle deliberazioni dell'Associazione conservato nella sede dell'Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità delle leggi e delle statuti, obbligano tutti i soci, anche se
 assenti o dissenzienti.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: convocazione e ordine

L'Assemblea ordinaria
 a) appoggia il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo.

[Handwritten signature]

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto degli associati.
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.


7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;

 7

Art. 12 - L'Assemblea degli associati, composta dai titolari di partecipazione e funzionamento
 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola
 con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
 2. Qualora l'Assemblea non possa intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro
 associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del
 delegato e del delegante.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, a seconda di delibera del Consiglio
 Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può
 essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 b) su richiesta motivata ed indirizzata al Presidente Direttivo da almeno 1/5 del numero degli
 associati.

c) per deliberare sui propositi avanzati dall'Assemblea degli associati.
 Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione
 dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
 Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo,
 se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne assicurino
 l'intervenuta ricezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. Il avviso deve indicare il
 luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine
 del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo
 la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare
 tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in
 tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si
 considera tenuta nel luogo in cui si svolgeva inizialmente il Presidente e il Segretario, onde
 consentire la lettura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione
 venisse sospeso il collegamento, le stesse norme dovranno essere applicate dal Presidente o da colui che ne fa
 le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione restano valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o
 da altro associato nominato in sede di riunione straordinaria.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal
 Presidente e dal Segretario verbalmente o in modo equivalente nominato. Il verbale è trascritto nel libro
 delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea conservato nella sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligan tutti i soci, anche se
 assenti o dissenzienti.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: convocazione e ordine

1. L'assemblea ordinaria:

a) appronta il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;

[Handwritten signature]



- 
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
 - f) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - k) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

8
Sergio Cichelli

- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) decidere sul ricorso contro i provvedimenti di dimissioni, di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altri organi sociali;
- l) deliberare sugli atti oggetto della legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua approvazione.



3.1. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3.2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17 - Assemblee straordinarie: convocazione e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) delibera in merito alle operazioni di fusione, scissione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale parva si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

Prof. ...

2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 associato.
3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.
3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta.

3.1. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai parenti. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore di età non gode del diritto di ciclovoto passivo nemmeno per il tramite dell'esercite la potestà genitoriale.

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, si procede a scrutinio segreto quando ne è richiesta la maggioranza assoluta (art. 110 del decreto) o per il presidente, per la classe delle cariche sociali, e comunque per gli altri di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.



Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate o vere e proprie associate, indicate tra i propri associati dagli altri associati.

3. Non può essere nominato Consigliere o essere nominato dalla carica, l'interditta, l'infamata, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (venti) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da qualsiasi altro membro opportuno e quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consigliere non inferiore a 1/3 (un terzo), con antecedente per eccesso.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consigliere almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. La data di convocazione fornita o di mandato rispetto dai termini di preavviso, saranno ugualmente valide se emanate nel passaggio tra i Consigliere.

4. Il Consiglio Direttivo può trattare anche negli incontri straordinari secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dai vicepresidenti, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

[Handwritten signature]

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.


8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nomina e revoca il Presidente e il vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Segretario del Consiglio direttivo;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- i) convocare l'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
- o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
- p) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

 10

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono esercitate: con il voto di maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammessi delegati.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione, concludente viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente e trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito del più ampio potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e plurianuale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare e revocare il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere il segretario del Consiglio Direttivo;
 - f) decidere sulla domanda di adesione all'Associazione e sull'iscrizione degli associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere l'eventuale opera associativa sociale e il suo finanziamento;
 - i) convocare l'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento di amministrazione;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività di ricerca ex art. 6 C.T.S. e documentare il risultato secondario e eventuale rispetto alla attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altra provvedimento che sia in esso stabilito dal presente Statuto, dal regolamento interno dell'Assemblea e dal C.T.S.;
 - o) adottare in genere tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti interni, dal C.T.S. ovvero deliberato dall'Assemblea;
 - p) amministrare i fondi dell'Associazione per la stessa attuazione degli scopi statuari e del programma dell'Associazione stesso secondo le norme di legge.
- Il segretario si occupa in genere della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.



Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione


4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.


Art.23 - Il Presidente: poteri

1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;
- c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.





Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del consiglio direttivo

- 1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
 - c) sopraggiunta causa di incompatibilità (interdizione, interdizione condanna ad una pena che impone l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente articolo del presente statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 26 del C.T.S. qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione anzitutto dall'elenco dei votati dell'ultima assemblea convocata di tipo convocato, iniziando dal primo del non eletto e a seguire. Il Consiglio non può essere convocato in carica fino alla prima assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico il maggior numero del Consiglio Direttivo, con rappresentazione per almeno un terzo del Consiglio Direttivo si intende decaduto e il Consiglio in tal caso in cui questi non voglia o non possa provvedere, il Consiglio più prossimo di cui debba convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita per provvedere al ripristino del numero del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, quello esistente continuerà in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per i ipotesi in cui la convocazione debba da revoca per giusta causa. Nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati dell'ultima assemblea di tipo convocato, iniziando dal primo del non eletto e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione.

4. Ove la maggioranza dei componenti di nuova assemblea venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Il Presidente: poteri

- 1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo e il legale rappresentante dell'Associazione e lo rappresenta in nome e in qualità.
- 2. Il Presidente ha la responsabilità generale della amministrazione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) sottoporre gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che del terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;
 - c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla verifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

[Handwritten signature]



3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.


Art.25 - Competenze dell'organo di controllo

1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e



Jay Rubell

3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espresse deleghe ad altro Consigliere.

Art. 24 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c. 2 del Codice Civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verificano i casi previsti dall'art. 26, co. 2 del C.T.S. e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente.

3. La carica si termina al proprio termine in Presidente.

4. Nelle ipotesi in cui l'organo di controllo venga revocato, il quale va poi riasunto nell'apposito tipo delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più membri dell'organo di controllo decidano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 - Competenze dell'organo di controllo

1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 26, commi 6 e 7 del Codice del Terzo Settore, in particolare, lo stesso deve:

- vigilare sull'osservanza della legge e delle statuti, e sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa, anche con riferimento alle deliberazioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo corretto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore.

2. Invece che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale da parte degli enti di tale monitoraggio;

3. partecipare alle riunioni dell'Associazione e riferire alle riunioni relative ai propri compiti; può partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo qualora convocato.

4. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 4 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revocazione legale dei soci, ove consentita. La revocazione legale recita nell'apposito registro.

5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e

controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.26 – Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.

2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art.27 - Responsabilità

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Titolo V

I libri sociali

Art.28 - Libri sociali e registri


1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

 13

controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio di amministrazione delle operazioni sociali o al
determinati altri

Art. 26 - Revisione legale dei conti

1. Fanno salvo quanto previsto dall'art. 10 e 6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto
obbligo di nominare un revisore legale dei conti e una società di revisione legale iscritta all'apposito
registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in
modo obiettivo, imparziale e non possono recitare anche all'interno dell'associazione.

2. Negli ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi
l'obbligatorietà di provvedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo
quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art. 27 - Responsabilità

1. Le obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche
parzialmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di
revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei
terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.



Libri sociali

Art. 28 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS,
i libri sociali obbligatori per legge e in particolare:

- il libro degli associati e aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Associazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia
stato nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia
stato nominato;
- registro dei volontari.

TITOLO VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 29 - Destinazione del patrimonio ed attività di conto di lucro

[Handwritten signature]

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.

3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.


4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 – Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.



1. Il patrimonio dell'Associazione comprende gli eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e qualsiasi esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.30 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art. 31 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procede alla formazione del bilancio di esercizio.

3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentire il deposito nella piattaforma telematica RUPIS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nel 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà presentarne visione.



Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.32 - Scioglimento volontario e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

[Handwritten signature]

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.33 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.



Luigi Culicchi 15

L'Assemblea che delibera le modificazioni connessa anche con la più indubbia e deliberata sulla destinazione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 42, comma 1 C.F. a una diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dello stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

[Faint handwritten signature]